



COMUNE DI ILBONO

REGOLAMENTO COMUNALE DI ATTUAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI PER GLI INTERVENTI DI MUTAMENTO, ADEGUAMENTO, AMPLIAMENTO, INCREMENTO, RIUSO, RECUPERO, DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Ambito riferimento

Art. 3 – Corrispettivo di monetizzazione

Art. 4 – Utilizzo e aggiornamento degli importi di monetizzazione

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è la disciplina e la quantificazione del corrispettivo monetario relativo ai parcheggi pertinenziali, da corrispondersi in alternativa al reperimento degli spazi destinati a parcheggio, così come previsto dalla normativa vigente. Il Consiglio comunale con l'approvazione del presente regolamento definisce i casi e le zone urbanistiche nelle quali gli interventi di cui alla L.R. 23 aprile 2015, n°8 pubblicata sul B.U.R.A.S. n° 19 del 30/04/2015 e L.R. n° 23/1985 e s.m.i. e D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. sono comunque consentiti a fronte del pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi.

Articolo 2

Ambito di riferimento

La monetizzazione è ammessa per tutti gli interventi di mutamento, adeguamento, ampliamento, incremento, riuso, recupero, demolizione con ricostruzione del patrimonio edilizio esistente previsti dagli articoli 7, 12, 30, 31, 32, 36, 39, della L.R. 23 aprile 2015, n° 8 pubblicata sul B.U.R.A.S. n° 19 del 30/04/2015 e L.R. n° 23/1985 e s.m.i. e D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., ricadenti nelle zone urbanistiche B, C, D, E, F, G;

La realizzazione dei parcheggi è comunque prioritaria, l'impossibilità di realizzazione di parcheggi pertinenziali deve essere comunque dimostrata e nei soli casi in cui non si disponga della superficie sufficiente si possono monetizzare le quantità mancanti in tutto o in parte.

Si ha impossibilità di realizzazione del parcheggio nei seguenti casi:

- Spazio insufficiente tra edificio e strada pubblica per la formazione dello spazio di sosta;
- Area insufficiente in riferimento alla dotazione da reperire in relazione all'intervento;
- Ostruzione di passi carrai esistenti;
- Ostacolo alla realizzazione anche di future opere o servizi pubblici;
- Creazione del pericolo al transito.

La monetizzazione è esclusa nei seguenti casi:

1. zona A centro storico/matrice;
2. strumenti urbanistici attuativi convenzionati (piani di lottizzazione e simili);
3. nuove costruzioni su lotti liberi in qualsiasi zona urbanistica;

Articolo 3

Corrispettivo di monetizzazione

La monetizzazione delle aree da destinarsi a parcheggio consiste nel pagamento all'Amministrazione comunale dell'importo relativo al valore dell'area sommato al costo di costruzione ed alle spese tecniche per ciascun metro quadrato di parcheggio dovuto, così come stabilito nelle tabelle allegate alla relazione tecnica.

Tale corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro del titolo abilitativo o all'atto di presentazione della SCIA, in un'unica soluzione o in forma rateale.

In quest'ultimo caso saranno applicate le modalità, garanzie e sanzioni previste per il versamento degli oneri concessori.

Si precisa che la monetizzazione delle aree a parcheggio non esonera dal pagamento o comporta riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria eventualmente dovuti all'Amministrazione comunale.

Articolo 4

Utilizzo e aggiornamento degli importi di monetizzazione

I proventi della monetizzazione corrisposti all'Amministrazione comunale saranno destinati alla realizzazione di nuovi parcheggi pubblici, così come previsto dalla L.R. 23 aprile 2015, n° 8 pubblicata sul B.U.R.A.S. n° 19 del 30/04/2015. Con cadenza annuale si provvederà, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT ad aggiornare gli importi dei corrispettivi determinati nelle tabelle allegate alla relazione tecnica.